



## Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 23057

Data: 08/12/2023

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 03/12/2023 relativo all'incontro (22908) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Stadio del ghiaccio Pranives - Selva di Val Gardena (BZ) il 02/12/2023 tra HC Gherdeina C (466) e AHC Vinschgau Eisfix (559).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

**Squalifica** per 2 giornate inflitta all'atleta **Linder Tim** (n. tessera 61934) della società A.s.d. H.C. Gherdeina 466 per violazione degli artt. 9.2.1 del Codice delle Penalità.

D) Motivazione:

**Linder Tim** (n. tessera 61934)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 56.42, il predetto giocatore veniva punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10') in base alla regola 39.4 (I) del Regolamento Ufficiale di gioco in quanto - dopo essere già stato sanzionato al minuto 6,17 con una penalità minore per proteste - si rivolgeva al guardalinee dicendogli "ah finalmente lo fischi giusto l'icing coglione, bravo fenomeno continua così che non sei capace".

Ciò premesso, la frase pronunciata dal predetto giocatore appare indubbiamente offensiva, soprattutto in ragione dell'epiteto di "coglione", gravemente lesivo dell'onore e della dignità del *linesperson*.

Ne consegue, sotto il profilo disciplinare, la comminazione della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra A.s.d. H.C. Gherdeina (466).

Il Giudice Unico Sportivo  
Avv. Franco Biasi